



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA 40 /2020

Il Capo Compartimento e Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- VISTA** l'Ordinanza n. 27/2018 del 31.05.2018, relativa alla disciplina delle acque portuali e della rada di Porto Azzurro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 70 del 25.08.2020 del Comune di Porto Azzurro, relativa a "Disciplina utilizzo banchine del porto di Porto Azzurro e lungomare A. De Gasperi – Modifica";
- VISTA** il D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96." ed il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e s.m.i., recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n.1085.
- VISTO** il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" ed il relativo Regolamento di attuazione dell'articolo 65 approvato con Decreto Ministeriale in data 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche di cui al D. Lgs. 3 novembre 2017 n. 229;
- VISTO** l'Art. 105, comma 2° lett. L), del D. Lgs. 112/98;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana n. 88/98;
- VISTO** l'Art. 9 della Legge n. 88/2001;
- VISTA** la propria Ordinanza n.13/2001 del 22.01.2001 che disciplina le immersioni dei sommozzatori e palombari in servizio locale nell'ambito dei porti dell'Isola d'Elba;
- VISTA** la propria Ordinanza n.14/2010 del 29.03.2010, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio";
- VISTA** la propria Ordinanza n.122/2003 del 13.09.2003 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per i lavori a bordo di navi con o senza impiego di fonti termiche";
- VISTA** l'Ordinanza n.11/2010 del 08.03.2010 relativa alla disciplina degli accosti nel Compartimento Marittimo di Portoferraio e s.m.i.;
- VISTA** la propria Ordinanza n.91/2009 del 17.07.2009, con la quale si approva il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel Circondario Marittimo di Portoferraio";
- VISTA** l'ordinanza n. 24/2007 del 30 aprile 2007 relativa ai "limiti generali di navigazione rispetto alla costa, per i natanti da diporto, nel Compartimento Marittimo di Portoferraio";
- VISTA** l'ordinanza di sicurezza balneare n.23/2011 del 28 aprile 2011;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63, 79, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il parere del Pratico Locale del porto di Porto Azzurro reso in data 22 gennaio 2018;
- RITENUTO** opportuno riunire ed aggiornare le norme concernenti la disciplina delle acque della rada e del porto di Porto Azzurro per una sicura ed ordinata utilizzazione, in relazione peraltro al traffico insistente soprattutto nel periodo estivo;

ORDINA

ARTICOLO 1

(individuazione Rada, Canale di Accesso e Acque Portuali)

Acque Portuali

Le acque comprese tra l'estremità della diga foranea (dove ubicato il fanale verde) e Punta San Giovanni (localmente denominato "Fanaletto" per la presenza del fanale rosso) costituiscono le **"acque portuali"** dove si svolgono le principali attività commerciali (traffico passeggeri, attività peschereccia, diportistica, ecc.) del porto di Porto Azzurro (**ZONA A**).

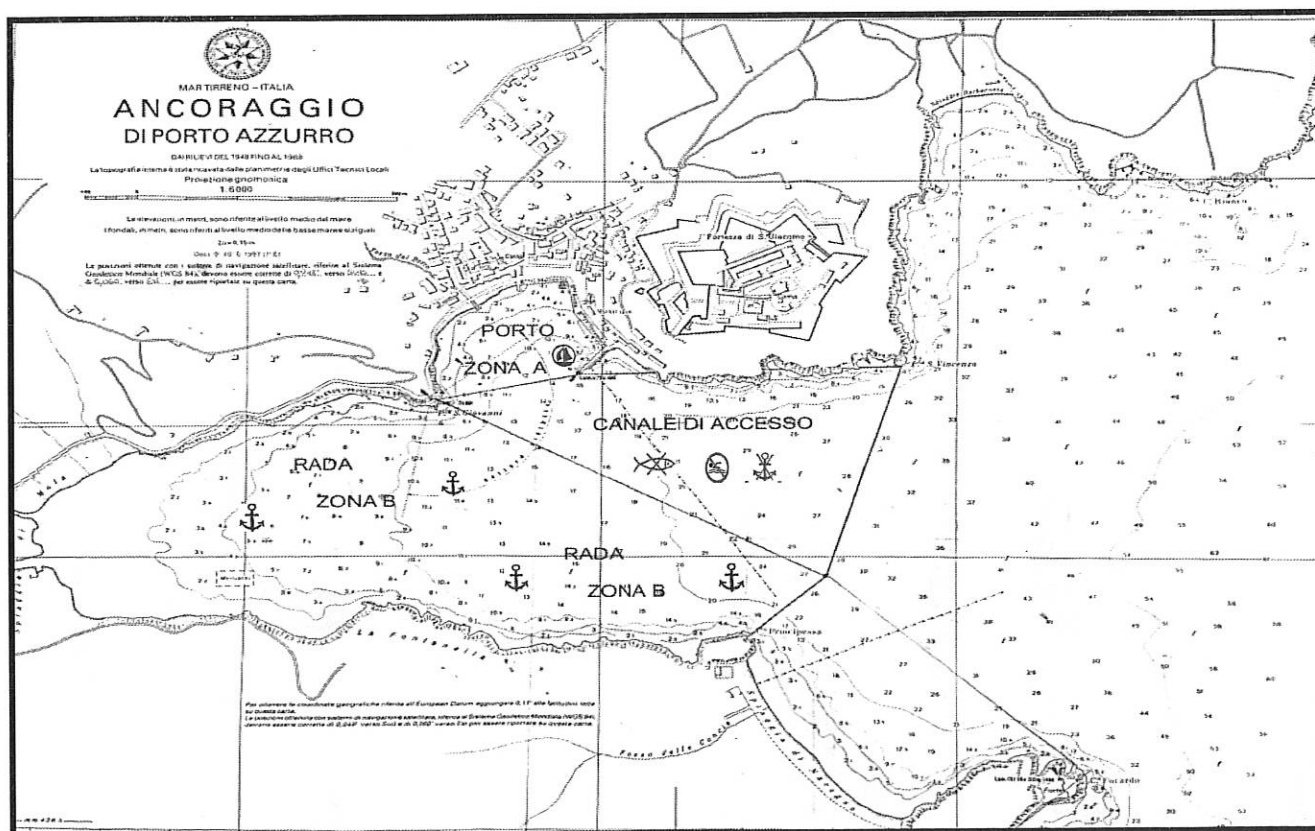
Acque della Rada

Le acque ad Ovest della congiungente Punta San Vincenzo (localmente denominata "Punta dello Stendardo") e Capo Principessa (anche detto "Capo della Tavola"), diverse dalla suddetta "ZONA A" che identifica le acque portuali, costituiscono le **"acque della rada"** di Porto Azzurro (**ZONA B**).

Le acque della rada comprese tra le congiungenti i punti:

- 1) Estremità della diga foranea (fanale verde di ingresso al porto);
- 2) Punta San Vincenzo (localmente denominata "Punta dello Stendardo");
- 3) Punto di coordinate Lat. 42° 45,507' N - Long. 010° 24,232' E;
- 4) Punta San Giovanni (localmente denominato "Fanaletto" per la presenza del fanale rosso di ingresso al porto),

costituiscono il **"canale di accesso"** al porto di Porto Azzurro, evidenziato graficamente nello stralcio planimetrico riportato nel presente provvedimento.



Articolo 2 (Acque della Rada)

Fermo restando il divieto di occupare, *anche con la sola proiezione*, il canale di accesso come precedentemente individuato, nelle acque della rada sono consentiti la sosta e l'ancoraggio delle unità, ad eccezione delle seguenti zone in cui è vietata la navigazione:

- zona di mare a Nord/Est (lato Porto Azzurro) nello specchio acqueo antistante la spiaggia "La Pianotta" per una distanza di 80 (ottanta) metri dalla spiaggia stessa, zona non ricompresa nella rada, riservata alla balneazione per una distanza di circa 80 (ottanta) metri dalla spiaggia stessa e delimitata da gavitelli di segnalazione di colore rosso, per il periodo di vigenza dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Portoferraio;
- zona di mare a Sud/Ovest del Canale di accesso (lato Comune di Capoliveri) per una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
- zona di mare per una distanza di 50 metri dalla costa rocciosa a est della spiaggia della Pianotta.

Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanti ed alle condizioni del momento.

La velocità non deve comunque essere superiore agli 8 nodi.

In caso di avverse condizioni meteomarine, le unità da diporto dovranno opportunamente ridossare con la massima tempestività debitamente armate con adeguato equipaggio, se non ormeggiate a banchina ove consentito e/o previsto per le citate unità.

L'attività di pesca con attrezzi diversi dalla canna e lenza da terra, è vietata durante la stagione balneare nel periodo di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Chi nuota nelle acque della rada deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l'attività subacquea (rosso con banda obliqua bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri), ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immerso.

Nella zona di mare ad Est della rada di Porto Azzurro sono individuati, quali punti di fonda per la eventuale sosta di unità mercantili, i seguenti punti:

Interno: Lat. 42° 45',50 N – Long. 010° 24',50 E

Esterno: Lat. 42° 45' N – Long. 010° 25',12 E

Durante l'eventuale sosta alla fonda in rada di unità mercantili, che dovrà essere preventivamente comunicata via VHF ed autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, tutti i servizi della nave dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e la stessa dovrà essere in condizione di poter salpare e muovere in qualsiasi momento, in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima.

I controlli per assicurarsi che l'unità non fuoriesca dal cerchio di fonda inizialmente fissato, dovranno essere particolarmente frequenti ed accurati quando si prevedano o siano in atto condimeteo sfavorevoli. In tal caso, il Comando di bordo dovrà essere pronto a prendere in tempo utile i provvedimenti atti a prevenire lo spostamento incontrollato della nave.

ARTICOLO 3 (Canale di Accesso)

Il canale di accesso è riservato al traffico in ingresso ed uscita dal porto di Porto Azzurro.

All'interno delle acque del *canale di accesso* al porto di Porto Azzurro, come definite all'articolo 1, sono vietati la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ivi compresa la balneazione, l'addestramento e l'attività di sci-nautico, windsurf, kite-surf, la navigazione a vela, l'utilizzo di acquascooter, canoe, natanti da spiaggia, etc), ad eccezione di eventuali attività appositamente autorizzate dal Comandante del Porto.

Le unità in entrata ed in uscita dalle acque portuali devono percorrere il canale di accesso tenendo la propria sinistra.

All'interno del canale di accesso è vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanti ed alle condizioni del momento.

La velocità non deve comunque essere superiore agli 8 nodi.

ARTICOLO 4 (Acque Portuali)

Le acque portuali, individuate al precedente articolo 1 come "ZONA A", sono riservate esclusivamente al transito ed alle manovre di ormeggio e disormeggio delle unità in entrata/uscita dagli accosti dalle banchine portuali e dalle strutture dedicate.

Il tratto di banchina del Lungomare Paride Adami, non in regime di concessione, che va dalla radice del dente di attracco del molo foraneo e fino al limite della zona riservata al bunkeraggio delle unità navali, per una lunghezza di 85 metri circa, è destinata, come individuato con Ordinanza n.70 del 25.08.2020 del Sindaco di Porto Azzurro, esclusivamente alle operazioni di sbarco/imbarco tender provenienti dalle unità alla fonda in rada, all'alaggio e varo delle piccole imbarcazioni, all'ormeggio delle unità da pesca di soggetti operanti nel Comune e che qui vi fanno permanente base, all'unità dell'Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) del porto, alla sosta delle unità in transito da traffico e da diporto adibite al noleggio e al trasporto passeggeri per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e/o sbarco dei passeggeri, ai mezzi navali della Guardia Costiera e alla sosta delle unità in transito delle Forze di Polizia.

L'ormeggio delle unità sul predetto tratto di banchina, per motivi di sicurezza portuale e di navigazione, sarà consentito, come da planimetria allegata, unicamente in modo perpendicolare alla banchina con utilizzo dei corpi morti antistanti; l'ormeggio all'inglese, parallelo alla banchina, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, sarà consentito occasionalmente e temporaneamente per contingenti, comprovate e verificabili necessità e/o urgenze.

Le modalità di accosto delle unità nel porto di Porto Azzurro sono disciplinate con Ordinanza n.11/2010 del 08.03.2010 relativa alla disciplina degli accosti nel Compartimento Marittimo di Portoferraio.

Nelle acque portuali è fatto divieto a tutte le unità di dar fondo all'ancora, sostare (in punti diversi da pontili e banchine, ove autorizzati), ed evolvere nonché effettuare qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea.

Sono vietati la balneazione, la pesca, l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf e di kite-surf, l'utilizzo di acquascooter, di qualsiasi altro natante da spiaggia, di canoe e la navigazione a vela, ad eccezione delle unità appartenenti al "Circolo Velico Porto Azzurro" e all'A.S.D. Canottaggio Porto Azzurro la cui sede operativa è situata all'interno del porto.

La pesca con canna e lenza da terra è vietata su tutte le banchine e sui pontili di destinati agli ormeggi di unità navali.

All'interno delle acque portuali è vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia; le unità sia in entrata e sia in uscita devono mantenere le opportune distanze di sicurezza fra loro, evitare incroci di rotta e procedere con la massima cautela.

Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza rispetto a quelle in entrata, ad eccezione delle unità superiori a 24 metri che hanno sempre la precedenza sia in entrata che in uscita dal porto.

La velocità non deve essere superiore ai 4 nodi.

Le unità dotate di apparato radio in transito in queste acque devono operare ascolto continuo sul Canale 16.

ARTICOLO 5

(Disposizioni finali e Norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge (Artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171 Codice della nautica da diporto, come modificato dal D. Lgs. n. 229 del 03/11/2017, Art. 650 del Codice Penale e D. Lgs. 09 gennaio 2012, n.4 sulla pesca e s.m.i.) oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento è abrogata l'Ordinanza n.27/2018 datata 31 maggio 2018, nonché ogni altra norma precedente con essa in contrasto.

Per quanto non specificato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle vigenti ordinanze del Circondario Marittimo di Portoferraio ed alla normativa in vigore.

Portoferraio, li **05 NOV. 2020**


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio MORANA

02 NOV 2000